



Servizio Ragioneria	
Vista la disponibilità dei fondi sui capitoli: U1.5580 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso; preso impegno/accertamento al N°	
Il Responsabile Uff. Contabilità	FIRMATO
Visto il Responsabile Uff. Progr. Risorse	

## AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto N. 1502

### AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE STRUTTURA OPERATIVA PROGRAMMA STRAORDINARIO

**APPROVAZIONE DEL CONTRATTO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "Revisione e l'aggiornamento del progetto definitivo di ampliamento e riqualifica del terminal passeggeri di cui all'art. 1 lett. a) del contratto (qui di seguito "progetto originario"), comprensivo dello sviluppo del progetto definitivo dell'impianto smistamento bagagli, realizzato sulla base del progetto preliminare di cui all'art. 1 lett. b) del contratto, comprensivo di tutte le opere civili ed impiantistiche e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione".**

**CIG acquisito da Aeroporto di Genova: 8091543883**

**CUP C31J19000120001**

**RUP DOTT. ING. MARCO VACCARI**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare Il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169 e il Decreto Legislativo 232 del 13 dicembre 2017;

**VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016 n. 414, notificato in data 2 dicembre 2016, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSP);

**VISTA** la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta dell'8 maggio 2017, prot. n. 31/10/2017, concernente la nomina del Dott. Marco Sanguineri a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 15 maggio 2017, nonché il decreto n. 606 del 9 maggio 2017 con il quale si rende esecutiva tale nomina;

**VISTO** il Bilancio di Previsione anno 2019 delibera N. 85/4 del 7 dicembre 2018 del Comitato di Gestione AdSP Mar Ligure Occidentale, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 4.3.2019 Prot. 6321 (Prot. AdSP n. 5841 del 04.03.2019);

**VISTE** le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2019 Delibera n. 46/6/2019 del 27/6/2019 del Comitato di Gestione, approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 10.10.2019 Prot. 27370 (Prot. AdSP n. 26233 del 11.10.2019) comprendenti altresì l'aggiornamento del Programma triennale delle opere infrastrutturali 2019-2021 e l'elenco degli interventi della programmazione 2019-2021 di cui al Programma ex. Art. 9 Bis L.130/2018;

**VISTO** il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con Legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*";

**VISTO** il D.P.C.M. del 4 ottobre 2018 (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3008 del 5 ottobre 2018), avente ad oggetto la "*Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018*";

**CONSIDERATA** la gravissima situazione di criticità determinata dal crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto in data 14 agosto 2018, che - oltre a determinare il collasso del sistema trasportistico della città di Genova - ha comportato immediate gravi ripercussioni su tutta la funzionalità e la logistica dell'area portuale e retroportuale, con ingenti conseguenze negative sul volume dei traffici commerciali del Porto e con gravi ripercussioni in tutte le attività economiche dell'intero territorio della Regione Liguria;

**VISTO** l'art. 1, comma 5, della Legge 16 novembre 2018, n. 130, il quale prevede che "Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

**VISTO** il decreto n. 3 del 15 novembre 2018 a mezzo del quale il Commissario Straordinario ha disposto che le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario - compresa la direzione dei lavori, le procedure per la sicurezza dei lavori ed il collaudo ed ogni attività propedeutica e connessa relativa anche a servizi e forniture - vengano affidate, ai sensi dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE, mediante una o più procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi o avvisi e che la stipulazione dei contratti

avenga nel rispetto delle norme previste dalla legge di conversione del Decreto Legge n. 109 del 2018;

**VISTO** altresì, l'articolo 9-bis della medesima Legge, rubricato "Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale", il quale prevede che "Il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorità di Sistema Portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di sistema portuale e da altri soggetti";

**VISTI** i Decreti del Commissario straordinario n. 2 del 15 gennaio 2019, n. 6 del 15 febbraio 2019 e n. 15 del 11 aprile 2019, a mezzo dei quali, in attuazione dell'art. 9-bis del predetto Decreto Legge, il Commissario Straordinario ha, rispettivamente: adottato il "*Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova*" (di seguito il "Programma") proposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale tenendo conto delle indicazioni del Commissario Straordinario; ha nominato quale Responsabile dell'Attuazione del medesimo Programma l'Ing. Marco Rettighieri; ha individuato nell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale il soggetto attuatore degli interventi di cui all'art. 6 comma 1 del D.L. 109 del 2018;

**VISTO** il "Piano procedurale per la realizzazione delle opere prioritarie in attuazione del Programma Straordinario AdSP",

predisposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

trasmesso al Commissario Straordinario con nota AdSP prot. n. 11337/P del 2 maggio 2019

approvato con Decreto del medesimo Commissario Straordinario n. 19 del 3 maggio 2019

- che motiva analiticamente le ragioni di estrema urgenza derivanti da un evento imprevedibile per l'Amministrazione Aggiudicatrice, tali da giustificare le deroghe concesse dal combinato disposto degli artt. 1 e 9 bis della L. 130/2018,
- che individua, in particolare, gli specifici interventi, riferiti alle infrastrutture viarie e ferroviarie relative alla logistica portuale, contenuti nel Piano Straordinario di cui all'art 9 bis, per i quali AdSP può utilizzare le suddette deroghe, nell'ambito della propria autonomia amministrativa e negoziale;

**CONSIDERATO** che il Commissario straordinario, con il medesimo Decreto n. 19 del 3 maggio 2019, ha:

- confermato ai sensi dell'art. 9 bis della legge 130/2018 l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quale soggetto attuatore degli interventi previsti nel "Programma Straordinario" già approvato con Decreto n. 2 del 15/01/2019 a firma del Commissario Straordinario;
- preso atto che l'Autorità stessa procederà all'attuazione degli interventi previsti applicando, nella propria autonomia amministrativa e negoziale, le deroghe previste dall'art. 1 della L. 130/2018 con le modalità definite nel "Piano Procedurale" citato ed allegato al decreto commissariale 2/19;
- inviato il provvedimento all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per gli atti di specifica competenza che dovrà porre in essere, al Ministero Infrastrutture e Trasporti, per gli adempimenti di competenza previsti dalla normativa citata, alla Regione e al Comune di Genova, al fine di dare massima trasparenza agli interventi programmati;

**RICHIAMATO** il decreto di ADSP n 723 del 16/05/2019 mediante cui è stata istituita la struttura operativa dedicata a seguire gli interventi descritti nel "Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova" di cui al decreto n.2/2019 del Commissario Straordinario per la ricostruzione:

**CONSIDERATO** che detta struttura operativa è coordinata dall'Ing. Marco Rettighieri ed ha il compito di dare attuazione al Programma Straordinario sotto le direttive di AdSP ed in coordinamento e cooperazione con le strutture della stessa;

**RILEVATO** che l'Ing. Marco Vaccari, Dirigente della Struttura operativa è delegato, in forza del richiamato decreto alla assunzione e finalizzazione di tutti gli atti occorrenti all'espletamento delle procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per l'esecuzione del programma;

**VISTA** la Delibera prot. n. 44/4/2019 approvata dal Comitato di Gestione durante la seduta del 27 giugno 2019 dal titolo "Attuazione del Programma Straordinario Decreto Genova: convenzione per il collegamento intermodale dell'Aeroporto" tra Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSP), Enac; Aeroporto di Genova ( AGS) e il Commissario Straordinario, che principalmente:

- regola i rapporti finanziari tra AdSP e la società AGS;
- limita l'importo massimo di euro 11,3 milioni l'apporto di AdSP anche in caso di varianti ed extra costi;
- definisce, nei limiti della competenze derivanti dal Decreto Genova, il ruolo di co committente di AdSP con la società AGS ed i ruoli assegnati al Responsabile del Programma ed altri soggetti coinvolti nel procedimento tra cui Enac;
- specifica i compiti e gli obblighi delle parti con riguardo all'attività ed ai rapporti

contrattuali per l'attuazione dell'intervento e i rapporti finanziari tra le parti;  
- stabilisce le proprietà e la gestione dei beni

**CONSIDERATO** che in data 4 luglio 2019, nell'ambito del citato Programma Straordinario di investimenti urgenti previsto dall'art. 9 bis DL 109/2018, AGS, AdSP, ENAC e il Commissario Straordinario hanno sottoscritto la sopracitata Convenzione che disciplina le modalità di affidamento dell'attività di progettazione e dei relativi lavori per la realizzazione del primo lotto funzionale all'ampliamento dell'aerostazione aeroportuale e dei relativi impianti in essa contenuti;

**VISTO** che nella suddetta Convenzione è previsto che AGS svolga la funzione di Stazione appaltante, di RUP e di D.L., e che il contratto di appalto dei lavori e il progetto definitivo saranno affidati, in considerazione del cofinanziamento dell'opera, in regime di co-committenza tra AdSP e AGS nella misura e dei limiti individuati nella suddetta convenzione;

**VISTO** che con decreto n.2 Prot. n. DSC2 -2019-5 del 14 agosto 2019 il Commissario Straordinario per la ricostruzione di Genova ha riconosciuto la facoltà di applicare le deroghe di cui all'art. 1 della legge 130/2018 nelle modalità di affidamento di lavori e servizi, tra cui la progettazione relativa all'ampliamento dell'aerostazione per la quale, in particolare, è stata riconosciuta la facoltà per i Committenti di procedere con l'affidamento diretto;

**VISTO** in particolare il punto n. 2 del "Piano procedurale per la realizzazione degli interventi in ambito aeroportuale" nel quale si riconosce la facoltà di effettuare l'affidamento in via diretta al progettista che ha realizzato la progettazione oggetto in quanto ciò consente di ridurre i tempi per finalizzare l'aggiornamento del progetto stesso e quindi renderlo aderente alle attuali esigenze;

**CONSIDERATO** che Aeroporto di Genova S.p.A. ha valutato opportuno procedere con l'affidamento diretto del servizio in oggetto alla Società che aveva già provveduto alla progettazione iniziale che oggi necessita di un'attività di revisione ed aggiornamento alla luce degli accadimenti nel frattempo intervenuti e che incombe su Aeroporto di Genova S.p.A. l'onere di procedere con le verifiche sul possesso dei requisiti necessari per contrattualizzare con la P.A.;

**VISTO** che l'importo complessivo stimato del Quadro Economico delle opere da progettare, è pari ad € 16.000.000 (sedicimilioni,00) inclusa IVA, se dovuta, e che l'appalto è finanziato con fondi propri di Aeroporto di Genova S.p.A. e di Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale secondo le quote e modalità disciplinate nella Convenzione di cui sopra;

**RICHIAMATO** il contratto stipulato fra Aeroporto di Genova S.p.A., AdSP e il Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti composto da One Works S.p.A. ed Airport Development Engineering Trading S.A. di cui One Works S.p.A. è capogruppo, protocollato con n. 23092/Adel 11/09/2019;

**VISTO** che, tale affidamento diretto è stato conferito tramite un contratto stipulato fra Aeroporto di Genova S.p.A., Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e il R.T.P. - composto da One Works S.p.A. ed Airport Development Engineering & Trading SA, di cui capogruppo è One Works S.p.A. - con la forma della scrittura privata, sottoscritta digitalmente da tutte le parti contrattuali ed, in particolare, per conto di AdSP, dal Dott. Ing. Marco Vaccari quale Dirigente della Struttura operativa Decreto Genova, su delega contenuta nel decreto 723 del 16/05/2019, a firma del Presidente, Dott. Paolo Emilio Signorini;

**TENUTO CONTO** che il compenso per il servizio comprensivo dell'attività di progettazione definitiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza è determinato pari a euro 288.000,00 (iva e cassa previdenziale esclusa);

**RICHIAMATO** l'art. 9 del contratto poco sopra citato recita che AdSP si impegna al pagamento nella misura pari al 70% dell'importo complessivo del servizio, per un importo pari a euro 201.600,00 (iva e cassa previdenziale esclusa) e AGS si impegna a corrispondere la restante quota del 30% pari a Euro 86.400,00 (iva e cassa previdenziale esclusa) da corrispondere nelle fasi, nei tempi e nel rispetto delle condizioni che devono essere soddisfatte per procedere con i pagamenti;

**RICHIAMATE** le ultime note di variazione al bilancio con le quali, tra l'altro, si è previsto un incremento dell'importo pari al 11,3 milioni di euro a favore del capitolo U1.5580 "Trasferimenti passivi in conto capitale" quale contributo per l'attuazione del Programma Straordinario di investimenti urgenti per il collegamento intermodale dell'"Aeroporto Cristoforo Colombo con la Città di Genova" di cui alla convenzione sopracitata;

**RITENUTO OPPORTUNO** procedere con l'impegno del corrispettivo pari a euro 201.600,00 (iva e cassa previdenziale esclusa) dovuto ad AdSP nell'ambito del sopracitato contratto relativo al servizio di progettazione definitiva in favore della One Works S.p.A.;

#### **DECRETA**

di approvare il contratto stipulato fra Aeroporto di Genova S.p.A., Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e il R.T.P. - composto da One Works S.p.A. ed Airport Development Engineering & Trading SA, di cui capogruppo è One Works S.p.A. - con la forma della scrittura privata, sottoscritta digitalmente da tutte le parti contrattuali ed, in particolare, per conto di AdSP, dal Dott. Ing. Marco Vaccari quale Dirigente della Struttura operativa Decreto Genova, assunto a protocollo dell'Ente (prot. AdSP n. 23092/A del 11/09/2019);

di impegnare la somma pari a € 255.790,08 (di cui € 201.600,00 per il servizio, oltre €


8.064,00 Inarcassa e € 46.126,08 I.V.A.) a carico del capitolo U1.5580 "Trasferimenti passivi in parte capitale" dell'esercizio finanziario in corso ( codice finanziamento 00110 decreto Genova);

di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in Amministrazione Trasparente - e sul sito del Commissario Straordinario per la Ricostruzione.

Genova, li 19.11.2019

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA  
DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO

(Dott. Ing. Marco Vaccari)



Elenco Allegati:

Allegato 1: convenzione AdSP - E.N.A.C. - E.N.A.V. - Aeroporto di Genova S.p.A. -  
Commissario Straordinario per la ricostruzione del 4 luglio 2019;

Allegato 2: contratto Aeroporto di Genova S.p.A. - Autorità di Sistema Portuale - R.T.P. One  
Works



**Convenzione, a sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. e della l. n. 130/2018, per l'attuazione del programma straordinario di investimenti urgenti per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la Città di Genova**

#### **TRA**

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, con sede in Genova, Via della Mercanzia 2, in persona del Suo Presidente Dott. Paolo Emilio Signorini (di seguito ADSPMLO)

Ente Nazionale Aviazione Civile, con sede in Roma, Via Castro Pretorio 118, in persona del Dott. Alessio Quaranta – Direttore Generale (di seguito ENAC)

Aeroporto di Genova S.p.a., con sede in Genova, presso aerostazione C. Colombo cap 16154, in qualità di Società concessionaria dell'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova in persona del suo Presidente Sig. Paolo Cesare Odone (di seguito AG)

#### **E**

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nominato ai sensi dell'art. 1 D. L. 109/2018, Dott. Marco Bucci (di seguito CS), con sede in Genova, c/o Comune di Genova, Via Di Francia 3, che sottoscrive la presente convenzione nell'ambito e con i limiti delle funzioni allo stesso assegnate dalla L. 130/2018

#### **Premesso che**

- a) in data 14/8/2018 è avvenuto il crollo del cd. Ponte Morandi, sito nel territorio del Comune di Genova;
- b) con D.L. n. 28/9/2018 n. 109, convertito in legge 16/11/2018 n. 130, sono state dettate disposizioni urgenti per la Città di Genova;
- c) in particolare, in forza dell'art. 1 del D.L. n. 109/2018, con DPCM 4/10/2018 è stato nominato Commissario Straordinario per la ricostruzione il Dott. Marco Bucci a cui sono stati affidati i poteri previsti nella normativa speciale azionata;
- d) l'art. 9-*bis* del D.L. n. 109/2018, così come inserito nella legge di conversione, prevede espressamente che:

*"Il Commissario Straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo*





*sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorità di sistema portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'art. 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di sistema portuale e da altri soggetti";*

e) l'art. 1, comma 3, della l. n. 130/2018 prevede che: *"Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico";*

f) l'art. 1 c. 1023, 1024 e 1025 della L. n. 145/2018;

g) ADSPMLO ha elaborato e messo a punto il programma straordinario di investimenti urgenti previsto nell'art. 9-*bis* D.L. 109/2018;

h) detto programma straordinario contempla: al punto 2, le risorse finanziarie a disposizione del programma; al punto 3, la struttura operativa per la realizzazione del programma; al punto 4, gli investimenti inseriti nel programma medesimo;

i) con riguardo all'area di interesse aeroportuale, il programma straordinario contempla una serie di interventi così individuati:

- la realizzazione del primo lotto funzionale di collegamento stabile tra l'aeroporto, la stazione ferroviaria ed il nuovo quartiere di Erzelli;
- l'intervento di consolidamento del viadotto di Via Pionieri ed Aviatori di Italia;
- la realizzazione del primo lotto funzionale dell'ampliamento dell'aerostazione aeroportuale Cristoforo Colombo, intervento strettamente collegato ai precedenti al fine di garantire piena funzionalità al programma di collegamento intermodale per merci e passeggeri dell'Aeroporto con la città di Genova;

destinando a tali interventi, da parte di ADSPMLO € 9 milioni del primo lotto funzionale per il collegamento Aeroporto Cristoforo Colombo – Stazione – Erzelli; € 2 milioni per la



messa in sicurezza del viadotto Via Pionieri ed Aviatori d'Italia; € 11,3 milioni per il primo lotto funzionale delle opere relative all'aerostazione;

l) AG, per la realizzazione del primo lotto funzionale dell'ampliamento dell'aerostazione aeroportuale, ha destinato € 4.700.000;

m) con DCS n. 2 del 15/1/2019 è stato approvato il programma straordinario di interventi urgenti proposto da ADSPMLO;

n) con detto decreto il CS, oltre ad approvare il programma straordinario di investimenti urgenti, ha deciso:

- di riservarsi di nominare, con proprio successivo atto, il Responsabile dell'attuazione del Programma, come previsto dal capo 3°, rubricato "La Struttura Operativa per la realizzazione del programma", dell'allegato Programma Straordinario, che con successivo DCS n. 6 del 19/2/2019 è stato nominato nella persona dell'Ing. Marco Rettighieri;

- di delegare ad ADSPMLO la nomina di una struttura operativa dedicata a seguire tutti gli interventi programmati descritti nell'allegato, al fine di ottimizzare i tempi di assegnazione, realizzazione e collaudo;

- di delegare ad ADSPMLO l'adozione di un sistema di monitoraggio degli interventi programmati, comprensivo di periodiche verifiche almeno semestrali con la Struttura Commissariale, anche al fine di eventuali aggiornamenti del Programma straordinario;

o) richiamato il successivo DCS n. 19 del 3/5/2019;

p) a seguito dell'approvazione del programma straordinario di cui sopra, occorre provvedere alla stipula della presente convenzione, ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. e della l. n. 130/2018, tra i soggetti competenti, al fine di disciplinare le modalità di attuazione degli interventi urgenti contemplati dal programma ricadenti nell'area di interesse aeroportuale, da attuarsi mediante attività di cooperazione di AG nella sua qualità di concessionario della gestione dell'Aeroporto Cristoforo Colombo;

q) il progetto Aeroporto di Genova – ampliamento aerostazione passeggeri, approvato con nota ENAC prot. n. 167856 del 29.12.2011, in considerazione del tempo trascorso dovrà essere adeguato/aggiornato alle attuali esigenze aeroportuali e alla normativa vigente;

r) ai sensi dell'art. 107 TFUE, par. 2, lett. b) gli stati membri (senza preventiva comunicazione) possono erogare misure economiche compatibili con il mercato interno e quindi con la normativa europea in materia di aiuti di stato, laddove "destinate ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali" in funzione del



fine di tutelare situazioni sociali ed obiettivi di sviluppo con l'adozione di incentivi, che non determinano distorsioni della concorrenza;

**si conviene e si stipula quanto segue**

#### **Art. 1**

##### **Premesse e loro valore**

Le premesse e gli atti nelle stesse richiamati costituiscono parte integrante della convenzione stipulata tra i soggetti pubblici e privati, individuati nei medesimi atti, per l'attuazione di alcune previsioni del Programma straordinario di interventi urgenti approvati a sensi dell'art. 9-*bis* D.L. n. 109/2018.

#### **Art. 2**

##### **Oggetto della Convenzione**

Il presente atto regola i rapporti tra i soggetti pubblici e privati per la realizzazione dell'intervento inserito nel Programma straordinario di interventi urgenti a sensi dell'art. 9-*bis* D.L. 109/2018 convertito in legge 16/11/2018 n. 130, come sopra approvato, e denominato "Realizzazione del primo lotto funzionale dell'ampliamento della aerostazione aeroportuale".

#### **Art. 3**

##### **Durata della Convenzione**

La presente convenzione è valida fino al completamento dell'intervento ed al collaudo dell'opera.

#### **Art. 4**

##### **Schema operativo**

Ai fini dell'attività prevista per l'attuazione della procedura straordinaria:

a) ADSPMLO individua AG quale stazione appaltante e co-committente dell'intervento e stipulerà con la stessa i contratti derivanti dall'attuazione della presente convenzione inserendo negli stessi adeguate clausole che limitino la responsabilità di ciascun committente al pagamento in favore dell'appaltatore della parte di propria competenza ai sensi della presente convenzione.

b) AG assume la funzione di stazione appaltante per la progettazione, per l'affidamento e per l'esecuzione dei lavori e finanzia l'intervento per euro 4,7 milioni;



c) attraverso la struttura operativa all'uopo costituita ADSPLMLO avrà, per effetto delle proprie competenze derivanti dalla L. 130/2018 e dalla presente convenzione, compiti di approvazione del progetto predisposto da AG, ai fini della sua sottoposizione ad ENAC per l'approvazione di competenza;

d) ENAC, per quanto di propria competenza ai sensi del Codice della Navigazione, riformato con D.Lgs. 96/2005, della Circolare APT21, della Convenzione sottoscritta con AG, avrà compiti di approvazione dei progetti, alta vigilanza, agibilità e collaudo delle opere;

e) il Responsabile di attuazione del programma avrà la funzione conoscitiva ed informativa sull'andamento dell'attuazione del programma, per la parte afferente gli oggetti della presente convenzione, con poteri ispettivi, di vigilanza e di alta sorveglianza, pertinenti alla sua funzione, nonché di istruttoria per l'esercizio delle competenze riservate al CS dalla L. 130/2018. Il predetto Responsabile, anche attraverso la Struttura operativa costituita da ADSPLMO provvederà altresì ad attestare a ADSPMLO la regolarità formale degli atti di affidamento, dei SAL e/o di ogni altro documento contabile connesso agli affidamenti che verranno effettuati in attuazione della presente convenzione in quanto funzionali al pagamento del corrispettivo all'appaltatore;

#### **Art. 5**

##### **Proprietà delle opere realizzate**

La porzione in ampliamento dell'aerostazione, che comporta occupazione di nuova area di sedime, preliminarmente alla conclusione delle attività di collaudo, verrà accatastata con iscrizione al Demanio Pubblico dello Stato, ramo aeroportuale – c.f. 97905260580 – per il contestuale inserimento tra i beni affidati in concessione al gestore aeroportuale di cui all'art. 12 della Convenzione sottoscritta da ENAC con AG.

#### **Art. 6**

##### **Individuazione dei procedimenti e delle modalità**

Le parti convengono che:

a) AG provveda, mediante specifici affidamenti, alla realizzazione di progetti definitivi ed esecutivi delle opere da realizzare, alla loro validazione a sensi di legge, all'avvio e all'espletamento delle procedure di affidamento delle suddette opere, nonché al controllo della loro esecuzione mediante nomina di D.L. ed alle operazioni di agibilità e collaudo per il tramite di ENAC, ai sensi della normativa vigente;



b) ENAC, in qualità di Autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile provveda, per quanto di competenza e nei modi e nelle forme stabilite dai Regolamenti e dalle Circolari ENAC, all'approvazione dei diversi livelli di progettazione predisposti dal beneficiario, alla vigilanza sull'esecuzione delle opere, alla valutazione della progressione dei lavori, all'effettuazione del collaudo e all'accertamento dell'agibilità delle opere oggetto di convenzione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 250/97, per l'espletamento delle attività istituzionali di competenza di ENAC sono dovuti ad ENAC appositi diritti, determinati in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 47 del Regolamento per le tariffe dell'ENAC, approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 6.8.2013, n. 323/T e oggetto di specifica fatturazione. Tali oneri sono confermati a carico del quadro economico dell'opera.

c) la struttura operativa costituita da ADSPMLO provveda alla verifica della contabilità dei contratti oggetto di affidamento, nonché al pagamento diretto nei confronti degli operatori economici affidatari per quanto di competenza di ADSPLMLO;

d) il Responsabile dell'attuazione del programma sul piano operativo, oltre a funzioni ispettive e di controllo, provvederà all'istruttoria degli atti di ADSPMLO, ivi inclusa ogni operazione occorrente alla verifica della documentazione funzionale al pagamento della quota di corrispettivo a carico di ADSPMLO, nonché degli adempimenti eventualmente riservati al CS dalla L. 130.

Le parti convengono, in via generale, che ai fini dell'espletamento delle attività come sopra individuate:

a) verrà fatta applicazione delle norme del D. Lgs. 50/2016 ovvero delle deroghe consentite dalle norme speciali in considerazione della urgenza dell'opera e del termine di prevista realizzazione;

b) in sede di progettazione definitiva ed esecutiva dovrà essere redatto il quadro economico dei relativi interventi a fini della verifica dei limiti indicati nel programma e di copertura mediante risorse rese disponibili sulla base del programma stesso, tenuto conto del cofinanziamento di AG per l'opera e del limite di importo del finanziamento di ADSPMLO. AG, unitamente al Responsabile del Programma, provvederà in ogni caso, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, a rimettere al CS, dettagliata proposta delle modalità degli affidamenti, ivi inclusa l'indicazione delle deroghe di cui eventualmente ritenga necessario avvalersi.

#### **Art. 7**



## **Specificazione dei compiti ed obblighi delle parti con riguardo all'attività ed ai rapporti contrattuali per l'attuazione dell'intervento.**

Le parti a specificazione di quanto previsto dall'art. 6, convengono che:

- a) il progetto definitivo deve contenere la definizione del quadro economico dell'intervento, deve evidenziare separatamente le opere relative all'ampliamento e di ristrutturazione edilizia sull'edificio esistente e precisare che in sede attuativa i lavori relativi all'ampliamento dovranno precedere quelli di ristrutturazione, compatibilmente con l'operatività aeroportuale;
- b) il costo del progetto definitivo ed esecutivo, di D.L., di coordinamento della sicurezza e di collaudo statico e tecnico-amministrativo saranno ricompresi nel quadro economico dell'intervento e stimati sulla base dei parametri normativi e/o delle prassi applicate. Di seguito tali costi saranno indicati come spese tecniche;
- c) salvo diverse esigenze tecniche di realizzazione dell'opera, il contratto di appalto dei lavori sarà affidato in un unico lotto mediante procedura ai sensi del D. Lgs. 50/2016 ovvero mediante utilizzazione del regime di deroga consentito dal D.L. 109/2018;
- d) il contratto di appalto dei lavori e il progetto definitivo saranno affidati, in considerazione del cofinanziamento dell'opera, in regime di co-committenza tra ADSPMLO e AG, con la precisazione che ADSPMLO deve considerarsi, ad ogni effetto di legge, committente esclusivamente nella misura e nel limite indicato alle successive lettere f.2) e f.4), mentre AG deve considerarsi, ad ogni effetto di legge, committente esclusivamente nella misura e nel limite indicato alle successive lettere f.3) e f.4), senza alcun vincolo di solidarietà fra le medesime nei confronti degli appaltatori. A tal fine AG si impegna ad inserire idonee clausole contrattuali negli atti di affidamento;
- e) AG svolgerà la funzione di Stazione appaltante, di RUP e di D.L.;
- f) i costi delle attività ricomprese nel quadro economico ed il costo dei lavori affidati saranno supportati in regime di cofinanziamento con le seguenti precisazioni e specificazioni:
  - f.1) che in ogni caso l'onere a carico di ADSPMLO non potrà eccedere la somma oggetto di finanziamento a suo carico secondo il programma straordinario (€ 11,3 ml), ivi inclusi eventuali imposte, tasse ed altri oneri fiscali;
  - f.2) che l'onere relativo al contratto di appalto dei lavori e alle spese tecniche e le relative fatturazioni fino alla concorrenza del minor valore tra € 11,3 milioni ed il 71% dell'importo di affidamento dell'appalto dei lavori maggiorato del 71% delle complessive spese tecniche



previste nel quadro economico, sarà a carico di ADSPMLO nella sua qualità di committente (fatto salvo quanto esposto al successivo punto f.4);

f.3) i costi eccedenti quanto indicato sub f.2 relativi al contratto di appalto dei lavori ed alle spese tecniche previste nel quadro economico, determinato secondo il criterio di cui sopra sub f.2 saranno a carico di AG, che sarà destinatario delle relative fatturazioni in quanto esclusivamente nei predetti limiti (fatto salvo quanto esposto al successivo punto f.4) AG assume, ad ogni effetto di legge, la qualifica di committente di tutte le opere, i lavori e le spese tecniche dedotte nella presente convenzione. Tali oneri a carico di AG avranno copertura tariffaria nel rispetto della normativa vigente;

f.4) in caso si rendano necessarie varianti suppletive e/o extra costi, il maggior onere degli stessi e le relative fatturazioni saranno a carico di ADSPMLO fino alla concorrenza complessiva massima della somma di € 11,3 ml ed ADSPMLO deve considerarsi, ad ogni effetto di legge, committente fino a concorrenza di detto valore, mentre per la parte eventualmente eccedente saranno a carico esclusivo di AG che, per tale parte, assume, ad ogni effetto di legge, la qualifica di committente.

## **Art. 8**

### **Obblighi ulteriori di AG**

AG, in qualità di soggetto attuatore:

- a) si impegna a progettare e realizzare l'opera oggetto della presente convenzione attenendosi alle tempistiche previste alla scheda A allegata allo stipulando contratto di programma quadriennale degli interventi 2020/2023;
- b) si impegna ad attenersi alla normativa specifica relativa alla costruzione e all'esercizio degli aeroporti, con particolare riguardo ai regolamenti, alle ordinanze e alle Circolari emanate da ENAC ed al Regolamento UE 139/2014;
- c) sottoporre i livelli di progettazione all'approvazione di ENAC e adeguare i progetti stessi a tutte le prescrizioni che ENAC dovesse impartire in sede di approvazione;
- d) provvedere a propria cura e spese a tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi necessari all'accatastamento delle opere realizzate di cui al precedente art. 5;
- e) si impegna ad inserire e ad aggiornare costantemente i dati all'interno della piattaforma informatica di monitoraggio degli interventi aeroportuali (M.I.A.) per la successiva e tempestiva verifica di ENAC.

## **Art. 9**

### **Varianti**



AG, mediante perizie, potrà disporre, conformemente alla normativa vigente, le variazioni che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie per la realizzazione dell'opera.

Ogni eventuale variante in corso d'opera deve essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni imprevedute e imprevedibili e, comunque, deve essere debitamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento, nei limiti del quadro economico approvato. In caso di superamento del quadro economico approvato o di varianti sostanziali, è necessaria la preventiva approvazione di ENAC. Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 95, comma 14, 106 e 149 del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. e/o delle deroghe consentite a sensi del D.L. 109/2018.

Le varianti corredate da dichiarazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento in merito alla natura delle stesse in relazione a quanto previsto dal sopra citato art. 149, sono trasmesse da AG, a ADSPMALO e all'ENAC.

In caso di eventuali ulteriori oneri che dovessero risultare necessari per la realizzazione di quanto previsto dalle varianti approvate, qualora gli stessi non possano essere finanziati secondo quanto previsto nell'art. 7 lett. f.4, gli stessi saranno a carico di AG.

#### **Art.10**

##### **Rapporti finanziari**

L'esecuzione delle opere oggetto della presente convenzione sarà finanziata con i fondi pubblici individuati dal programma speciale come sopra approvato, che prevede la destinazione a carico dei fondi stanziati con lo stesso in misura pari a € 11,3 milioni per l'ampliamento della aerostazione.

Le parti convengono che AG concorra al cofinanziamento della realizzazione dell'opera di cui sopra in misura pari al 29% del costo complessivo dell'opera, fatto salvo quanto previsto all'art. 7.

Le risorse messe a disposizione in base al programma straordinario rimarranno in capo ad ADSMPLO e verranno utilizzate, unitamente a quelle del cofinanziamento a carico di A.G., per l'opera di cui alla presente convenzione sulla base della contabilità dei lavori redatta dal D.L., approvata da AG anche per il tramite del RUP.

AG si impegna a trasmettere tempestivamente a ADSPMLO la documentazione completa occorrente al pagamento a favore dell'appaltatore dei corrispettivi a carico di ADSPMLO in modo tale che, in favore di ADSPMLO, residuino sempre almeno 30 giorni per poter provvedere. In difetto, ADSPMLO non sarà responsabile di maggiori oneri che dovessero derivare da ritardi nei pagamenti e se ne farà direttamente carico AG.





## **Art. 11**

### **Clausola finale**

Le parti, in considerazione dell'attività oggetto della convenzione, si impegnano ad uniformare la loro attività a principi di stretta cooperazione e di riduzione delle tempistiche al fine di pervenire al risultato utile.

Esse si impegnano a risolvere al loro interno, in relazione alle finalità di cui sopra, ogni impedimento o controversia che potessero insorgere, prima di adire l'autorità giudiziaria.

## **Art. 12**

### **Giudice competente**

Ogni controversia inerente la convenzione rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo a sensi dell'art. 133 CPA, ed è quindi di competenza del Tar della Liguria.

Documento firmato digitalmente.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Dott. Paolo Emilio Signorini - Presidente

Ente Nazionale Aviazione Civile





Dott. Alessio Quaranta – Direttore Generale

Aeroporto di Genova S.p.a

Sig. Paolo Cesare Odone – Presidente

Commissario Straordinario per la ricostruzione

Dott. Marco Bucci

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Convenzione_aeroporto.FINALE.docx.p7m (firme totali apposte: 4)	Firma CADES OK Data di verifica: 08/07/2019 11:52:04 (UTC Tim...	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	Alessio Quaranta	QRNLSS65S07H501X	ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Ci
	Firma CADES OK Data di verifica: 08/07/2019 11:52:05 (UTC Tim...	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	MARCO BUCCI	TINIT-BCCMRC59R31D969I	
	Firma CADES OK Data di verifica: 08/07/2019 11:52:05 (UTC Tim...	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	PAOLO EMILIO SIGNORINI	SGNPML63L15D969N	
	Controfirma CADES OK Data di verifica: 08/07/2019 11:52:06 (UTC Tim...	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	PAOLO CESARE ODONE	TINIT-DNOPCS42M17D969L	

## CONTRATTO

### TRA

**AEROPORTO DI GENOVA SPA.**, con sede legale in Genova Sestri Aerostazione passeggeri Aeroporto c. Colombo, codice fiscale e Partita IVA n. 02701420107, iscritta alla C.C.I.A.A. di Genova al n. 290805 - Registro delle Imprese n. 02701420107, rappresentata dall' Ing. Piero Righi, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede della Società stessa (qui di seguito AGS o committente);

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE** con sede in Genova, Via della Mercanzia 2, codice fiscale e Partita IVA n. 2443880998, in persona del dirigente della struttura organizzativa del Programma Straordinario Ing. Marco Vaccari (qui di seguito AdSP o committente);

### E

Il Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti composto da OneWorks S.p.A. ed Airport Development Engineering & Trading SA, di cui Capogruppo è One Works S.p.A., di seguito denominato anche "*affidatario*", con sede in Milano, Via A. Sciesa 3, Codice Fiscale e partita IVA 05811040962, in persona dell'arch. Giulio De Carli, nella qualità di Managing Partner, domiciliato per la carica presso la sede stessa della Società.

### PREMESSO CHE

- a) in data 4 luglio 2019, nell'ambito del programma straordinario di investimenti urgenti previsto dall'art. 9 bis DL 109/2018, AGS e AdSP hanno sottoscritto una Convenzione che disciplina le modalità di affidamento dell'attività di progettazione e dei relativi lavori per la realizzazione dell'ampliamento dell'aerostazione e relativi impianti in esso contenuti;
- b) nella suddetta Convenzione è previsto che AGS svolga la funzione di Stazione appaltante, di RUP e di D.L., mentre le attività di progettazione definitiva sono affidate in regime di co-committenza con AdSP;
- c) con decreto n. n. 2 Prot. n. DSC2 -2019-5 del 14 agosto 2019 il Commissario Straordinario per la ricostruzione di Genova ha riconosciuto la facoltà di applicare le deroghe di cui all'art. 1 della legge 130/2018 nelle modalità di affidamento di lavori e servizi, tra cui la progettazione relativa all'ampliamento dell'aerostazione per la quale, in particolare, è stata riconosciuta la facoltà per i Committenti di procedere con l'affidamento diretto;
- d) Aeroporto di Genova S.p.A. ha valutato opportuno procedere con l'affidamento diretto del servizio oggetto del presente contratto alla Società che aveva già provveduto alla progettazione iniziale che oggi necessita di un'attività di revisione e aggiornamento alla luce degli accadimenti nel frattempo intervenuti;
- e) l'importo complessivo stimato del Quadro Economico delle opere da progettare, è pari ad € 16.000.000 (sedecimilioni,00) inclusa IVA se dovuta;

- f) l'appalto è finanziato con fondi propri di Aeroporto di Genova S.p.A. e dall'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (qui di seguito AdSP), in forza della Convenzione di cui alla precedente lettera a);
- g) AGS ha proceduto a verificare il possesso da parte dell'affidatario dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, ai sensi della vigente normativa;
- si addivene, quindi, alla sottoscrizione del presente contratto che, unitamente agli atti elencati nell'art. 1 che segue, rappresenta la disciplina contrattuale vincolante per entrambe le parti.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

con la presente scrittura privata, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ARTICOLO 1) – Documentazione contrattuale**

Le parti precisano che costituiscono parte integrante del presente contratto - in aggiunta alle premesse che precedono - i seguenti documenti ed elaborati, da intendersi qui integralmente trascritti ed accettati:

- a) Progetto definitivo di ampliamento e riqualifica aerostazione passeggeri così come approvato da ENAC con nota 167859 del 29/12/2011
- b) Progetto preliminare nuovo sistema smistamento bagagli così come approvato da ENAC con nota 133492 del 6 dicembre 2013
- c) Documentazione relativa allo stato di fatto al 31/7/2019
- d) Richiesta di Offerta formulata dalla committente del 31/7/2019 e relativi allegati

In caso di discordanza i termini e le condizioni del presente contratto prevarranno su quelli contenuti nell'offerta economica e negli altri allegati.

#### **ARTICOLO 1) bis - Regime di co-committenza**

L'affidatario prende atto ed accetta che l'incarico oggetto del presente contratto è affidato in regime di co-committenza tra AdSP e AG, con la precisazione che AdSP deve considerarsi, ad ogni effetto di legge, committente esclusivamente nella misura e nel limite indicato al successivo art. 9, mentre AG deve considerarsi, ad ogni effetto di legge, committente esclusivamente nella misura e nel limite indicato nel medesimo articolo, senza alcun vincolo di solidarietà fra le medesime nei confronti dell'affidatario.

L'affidatario prende altresì atto che AGS agisce in qualità di committente e Responsabile Unico del Procedimento anche per conto di AdSP.

#### **ARTICOLO 2) – Oggetto e svolgimento dell'incarico.**

1-Il committente conferisce all'affidatario – che accetta senza riserva alcuna - l'incarico per la revisione e l'aggiornamento del progetto definitivo di ampliamento e riqualifica del terminal passeggeri di cui all'art. 1 lett. a) (qui di seguito "progetto originario"), comprensivo dello sviluppo del progetto definitivo dell'impianto smistamento bagagli, realizzato sulla base del progetto preliminare di cui all'art. 1 lett. b), comprensivo di tutte le opere civili ed impiantistiche e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. In particolare l'affidatario dovrà provvedere a quanto indicato nella Richiesta di Offerta formulata dalla Committente in data 19 agosto 2019, allegata alla presente,

2-L'offerta presentata dall'affidatario costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione e, pertanto, si intende in essa recepita ed assunta come vincolante dalle parti stesse.

3-L'importo complessivo stimato del Quadro Economico dei lavori, ai quali si riferiscono i servizi affidati, è pari, ad € 16.000.000 (sedicimilioni,00) inclusa IVA se dovuta. Tale importo costituisce un limite di spesa invalicabile, nel rispetto del quale l'affidatario dovrà redigere il progetto.

4-Lo svolgimento dell'incarico dovrà essere eseguito in ottemperanza alle direttive impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, nonché in conformità agli indirizzi contenuti nei documenti preliminari alla progettazione preliminare, e al paragrafo 1 del presente articolo, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e che l'affidatario, con l'odierna sottoscrizione, ribadisce di conoscere ed accettare.

5-Il progetto definitivo di cui al punto 1 del presente articolo dovrà essere consegnato entro 60 giorni naturali consecutivi, a decorrere dalla stipula del presente contratto. Tale progetto dovrà individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e e al paragrafo 1 del presente articolo e dovrà contenere quanto necessario per l'ottenimento di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, concessioni da parte degli enti competenti ai sensi di legge. L'affidatario prende atto ed accetta che il termine di consegna sopraindicato deve intendersi essenziale per la stazione appaltante: eventuali ritardi determineranno l'applicazione delle penali di cui all'art.5, fatto salvo il maggior danno diretto subito dalla stazione appaltante.

6-Il progetto definitivo dovrà essere composto dagli elaborati grafici e descrittivi indicati dal Responsabile Unico del Procedimento e previsti dalla normativa di riferimento. L'affidatario si impegna sin d'ora ad introdurre, senza alcun diritto ad ottenere maggiori e o ulteriori compensi rispetto a quelli previsti dal successivo art. 7, nel progetto tutte le modifiche o varianti che saranno richieste dagli enti competenti per ottenerne le approvazioni e/o i pareri favorevoli, autorizzazioni, nulla osta e concessioni.

### **ARTICOLO 3) - Modalità di svolgimento dell'incarico e obblighi delle parti.**

1. Le prestazioni previste dal presente contratto, nel rispetto del principio generale della personalità delle prestazioni professionali, sono infungibili e rigorosamente personali. All'affidatario, pertanto, è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, potendosi valere solo eccezionalmente e sotto la propria direzione e responsabilità, ai sensi dell'art. 2232 del cod. civ., di ausiliari, sempre che la collaborazione di questi non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione e ne sia informato preventivamente il Responsabile del Procedimento.

2. Non è ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto, se non nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e nei limiti di quanto indicato dall'affidatario in sede di offerta, ferma restando, anche in questo caso, la responsabilità dell'affidatario e l'obbligo di acquisire preliminarmente l'autorizzazione del committente.

3. L'affidatario, nell'espletamento dell'incarico, è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2222 e ss. cod. civ. e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dalla presente convenzione e dagli atti in essa richiamati, della legge 2 marzo 1949, n. 143 e ss. mod. ed int. nonché della deontologia professionale. E', altresì, obbligato all'osservanza di

ogni altra disposizione vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico professionale ed, in particolare, nonché in via esemplificativa, di leggi, decreti, regolamenti e circolari in materia di opere pubbliche, di edilizia, impiantistica, sicurezza statica, accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi, delle norme tecniche prescritte da leggi, decreti e circolari in materia di lavori oggetto del presente incarico nonché degli strumenti urbanistici e paesaggistici, vigenti al momento della consegna del progetto al committente.

4. Resta a carico dell'affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del committente.

5. L'affidatario dovrà eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri di diligenza professionale, attenendosi alle indicazioni impartite dal committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dello stesso committente e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

6. L'incarico sarà svolto sotto la direzione del Responsabile Unico del Procedimento al quale è riservata, in qualsiasi momento, l'insindacabile facoltà di impartire istruzioni e direttive che l'affidatario, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a rispettare. La direzione dell'incarico sarà svolta da AGS, anche per conto di AdSP.

7. L'affidatario si obbliga ad introdurre nel progetto, fino alla definitiva approvazione dello stesso, tutte le integrazioni e/o modifiche richieste dal Responsabile Unico del Procedimento, anche a seguito di diversi orientamenti che il committente abbia manifestato su punti fondamentali del progetto, senza che ciò dia diritto, in favore dell'affidatario, ad ulteriori e o maggiori compensi. In particolare, l'affidatario dovrà introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche e le integrazioni necessarie per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso, comunque denominati, senza che ciò dia diritto ad ulteriori e o maggiori compensi. Integrazioni e/o modifiche, che comportino varianti derivanti da un incremento **Significativo** dell'importo dei lavori, dovranno essere preventivamente convenute in contraddittorio anche avuto riguardo ai termini, anche economici, temporali e di esecuzione, dell'attività dell'affidatario.

8. L'affidatario è inoltre obbligato, senza ulteriori compensi:

- a) a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta di AGS;
- b) a partecipare a riunioni collegiali indette dal committente per l'illustrazione del progetto nonché ad eventuali conferenze di servizi;
- c) ad intraprendere, di propria iniziativa, ogni attività necessaria affinché il progetto possa conseguire, entro il più breve termine, tutti i pareri favorevoli, i nulla osta e le prescritte autorizzazioni e concessioni. E', pertanto, obbligo dell'affidatario, a titolo esemplificativo: identificare gli uffici o enti competenti (es. ENAC, ASL, Ministero delle Infrastrutture, Regione, ASL, Città Metropolitana di Genova, Vigili del Fuoco, ecc.) al rilascio degli atti suindicati; informarsi presso i medesimi uffici onde acquisire tempestiva conoscenza degli adempimenti necessari perché le domande di pareri, nulla osta, autorizzazioni etc. possano trovare rapido accoglimento; a formulare tutte le eventuali dichiarazioni da rendere ai sensi di legge, ecc.

9. Il committente si impegna a fornire all'affidatario tutti gli elementi in proprio possesso utili per la redazione del progetto. L'affidatario provvederà a proprie spese ad acquisirne copia. Lo stesso committente si impegna, inoltre, a garantire la regolarità dei rapporti con i propri uffici attraverso il Responsabile Unico del Procedimento.

10. L'affidatario ha l'obbligo di mettere a disposizione ddi AGS, per tutta la durata dell'appalto, il team di progettazione incaricato di espletare la prestazione professionale ed indicato nell'offerta tecnica formulata dallo stesso affidatario.

Qualsiasi modifica del predetto team, opportunamente formalizzata per iscritto, dovrà avvenire nel rispetto della normativa sui contratti pubblici ed essere concordata e preventivamente autorizzata dal committente.

11. Dovranno essere consegnate dall'affidatario, senza costi aggiuntivi per entrambi i committenti, in quanto ricomprese nelle spese tecniche per la progettazione, n. 2 (due) copie cartacee firmate in originale del progetto definitivo, oltre a tutte le copie cartacee necessarie per l'ottenimento, da parte degli Enti preposti, delle prescritte autorizzazioni e approvazioni comunque denominate.

12. L'affidatario, oltre alle copie cartacee, è tenuto a consegnare al committente una copia in formato digitale del progetto definitivo, completo di ogni elaborato; gli elaborati alfanumerici dovranno essere in formato ".doc" per "Microsoft Word" o compatibili, mentre gli elaborati grafici dovranno essere in formato ".dwg" ovvero secondo le specifiche CAD adottate dal committente. Ogni elaborato dovrà essere comunque prodotto in formato ".pdf".

#### **ARTICOLO 4) – Responsabilità dell’Affidatario**

1. L'affidatario è responsabile della perfetta rispondenza del progetto definitivo ai documenti di cui all'art.1 lett. a) e b) nonché alle istruzioni e prescrizioni formulate dal Responsabile Unico del Procedimento. A tal fine, l'affidatario è tenuto a rielaborare, a proprie esclusive cure e spese, quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra e comunque non a perfetta regola d'arte. L'affidatario è, in ogni caso, responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose per l'esecuzione dell'attività conseguente all'incarico.

2. L'affidatario dovrà essere munito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e 105 del D.P.R. n. 554/1999, di una polizza di responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di progettazione, decorrente dalla data dall'approvazione della progettazione esecutiva da parte di ENAC. A tal fine, l'affidatario presenta, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, apposita dichiarazione rilasciata della propria compagnia di assicurazioni, autorizzata all'esercizio del ramo "Responsabilità Civile Generale" nel territorio dell'U.E. contenente l'impegno a rilasciare, all'atto di approvazione del progetto esecutivo da parte di ENAC, la suddetta polizza di responsabilità civile professionale valida fino al collaudo definitivo dell'opera.

#### **ARTICOLO 5) – Modalità di consegna e penalità**

1. Nel caso di ritardo nella presentazione degli elaborati di progetto, per cause imputabili all'affidatario, oltre la scadenza temporale indicata all'art. 2 e/o dei termini aggiuntivi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si applicherà una penale pari all'5 per mille del

corrispettivo per ogni giorno di ritardo, da trattarsi direttamente sul saldo del compenso spettante, fatto salvo il maggior danno e la facoltà di risoluzione del contratto prevista dal successivo art.12.

2. Per ragioni valide e giustificate nonché su motivata richiesta presentata dall'affidatario prima della scadenza del termine di consegna, AGS, anche per conto di AdSP, potrà concedere proroghe del suddetto termine.

3. Nel caso di richiesta di integrazioni o varianti da parte degli enti preposti al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni, concessioni, comunque denominati, AGS stabilirà di volta in volta i termini aggiuntivi per la consegna di tali integrazioni, fermo restando che qualora le integrazioni e le varianti si rendessero necessarie per inadempienza o imperizia dell'affidatario non sarà concesso alcun termine aggiuntivo. I sopraccitati termini aggiuntivi, determinati secondo criteri di ragionevolezza, dovranno considerarsi anch'essi essenziali.

4. Nessuna variazione progettuale potrà essere adottata dall'affidatario a giustificazione del ritardo, se non risulti da atto scritto e firmato dal Responsabile Unico del Procedimento. In difetto del predetto atto scritto, la responsabilità per qualsiasi ritardo sarà a carico dell'affidatario.

#### **ARTICOLO 6) – Verifica degli elaborati progettuali.**

1. AGS, anche per conto di AdSP, procederà alla verifica ed alla validazione del progetto, ai sensi della normativa di riferimento.

2. I soggetti deputati alla verifica o validazione, qualora riscontrassero contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire il termine massimo per ricondurre, ad esclusive cure e spese dell'affidatario, gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica e non potrà superare 1/3 del tempo contrattuale previsto ai sensi del precedente art. 2. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione la penale di cui all'art. 5, salve le ulteriori conseguenze applicabili in virtù della presente convenzione.

3. Qualora, nonostante le modifiche apportate ai sensi del presente articolo la progettazione non potesse ugualmente essere accettata, si procederà ai sensi del successivo art. 12 e, pertanto, all'affidatario non sarà dovuto alcun compenso.

#### **ARTICOLO 7) – Determinazione del corrispettivo.**

1. Il compenso per l'attività di progettazione definitiva, comprensiva dell'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. lgs. n. 81/08, è determinato in € 288.000,00 in conformità all'offerta economica presentata dall'affidatario.

2. Agli importi suddetti vanno aggiunti i contributi previdenziali e l'IVA se dovuta ai sensi di legge.

3. I corrispettivi convenuti sono immodificabili, non è prevista alcuna revisione dei prezzi, non trova applicazione l'art. 1664, co.1, cod. civ. per quanto applicabile e non hanno alcuna efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l'affidamento dei servizi di cui alla presente convenzione.

4. L'affidatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dalla presente convenzione, a qualsiasi



maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a responsabilità del committente.

6. Il committente si riserva l'insindacabile facoltà di ridurre a consuntivo il corrispettivo spettante all'affidatario qualora l'opera da esso progettata risultasse di importo inferiore, per una percentuale superiore al 10%, rispetto a quello indicato come limite di spesa invalicabile all'art. 2 della presente convenzione.

7. Le eventuali spese per consulenze di cui l'affidatario ritenesse eventualmente di servirsi, avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti capo a soggetti terzi, sono da considerarsi comprese negli importi come sopra determinati.

8. Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, si farà riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

#### **ARTICOLO 8) – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'affidatario è tenuto ad applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi sindacali integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni. L'affidatario è tenuto, altresì, ad osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa nonché gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della sicurezza del personale sul lavoro e delle condizioni di lavoro.

2. In relazione a ciascun inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, il committente è autorizzato ad effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'affidatario per l'esecuzione delle prestazioni.

#### **ARTICOLO 9) – Pagamento del corrispettivo**

1. L'affidatario prende atto ed accetta che i committenti s'impegnano al pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 8 nelle seguenti misure:

- AdSP nella misura di euro 201.600,00 pari al 70% dell'importo complessivo
  - AGS nella misura di euro 86.400,00 pari al 30% dell'importo complessivo.
- L'affidatario prende atto ed accetta già sin d'ora, senza nulla eccepire, che è esclusa qualsivoglia responsabilità solidale in capo ai committenti che sono responsabili esclusivamente degli importi spettanti a ciascuno come sopra ripartiti.

Il pagamento del compenso professionale avverrà come segue:

- acconto pari al 20% dell'importo previsto, alla sottoscrizione del presente contratto;
- acconto pari al 50% dell'importo previsto, ad avvenuta presentazione di tutti gli elaborati previsti al Committente;
- ulteriore acconto del 10% dell'importo previsto, ad avvenuta approvazione del progetto da parte del Committente ed all'ottenimento del benestare rispetto alla verifica ed alla validazione del progetto stesso, ai sensi della normativa di riferimento.
- ulteriore acconto del 10% dell'importo previsto, ad avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte di E.N.A.C.
- saldo del 10% dell'importo previsto, ad avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte dei rimanenti Enti competenti a cui viene sottoposto il medesimo per approvazione.

2. La liquidazione dei predetti compensi avverrà nel termine massimo di 30 gg. dalla presentazione della fattura. Nel caso di raggruppamento temporaneo, le fatture, se del caso distinte per ciascuno dei componenti il raggruppamento, saranno vistate e trasmesse al committente dal capogruppo del raggruppamento.

#### **ARTICOLO 10) – Modifiche**

1. L'affidatario è tenuto ad introdurre negli elaborati progettuali, anche se già completati e presentati, tutte le modifiche richieste per iscritto dal committente che siano giustificate da esigenze tecniche o normative nonché dal mancato rispetto delle richieste formulate, a mezzo del Responsabile Unico del Procedimento, dallo stesso committente, senza che ciò dia diritto a maggiori e o ulteriori compensi, salvo quanto previsto all'art.2) comma 7.

2. Eventuali integrazioni o variazioni richieste dagli enti preposti al rilascio dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, concessioni, comunque denominate sono comprese negli onorari spettanti all'affidatario per la prestazione originaria, salvo quanto previsto all'art.2) comma 6.

3. Eventuali varianti in corso d'opera, rese necessarie da errori od omissioni degli elaborati progettuali, fermo quanto previsto dall'art. 149 del D. lgs. n. 50/2016, daranno diritto al committente di richiedere la correzione degli errori e delle omissioni commessi ad esclusive cure e spese dell'affidatario o, alternativamente, la risoluzione della presente convenzione, salvo sempre il risarcimento del danno.

#### **ARTICOLO 11) – Diritto d'autore e proprietà del progetto.**

1. Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, il progetto definitivo resterà di proprietà piena ed assoluta del committente, il quale potrà, a proprio insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione. Esso potrà, altresì, introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed integrazioni, che, a proprio insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che da parte dell'affidatario possano essere sollevate obiezioni e o avanzate pretese di sorta.

#### **ARTICOLO 12) – Facoltà di recesso e clausola risolutiva espressa.**

1. Il committente, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2237, co. 1, cod. civ. ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, le prestazioni effettivamente svolte dall'affidatario fino al momento del recesso.

2. Fermo restando la facoltà di recesso da parte dell'affidatario per giusta causa ai sensi dell'art. 2237, co. 2, cod. civ., il recesso da parte dell'affidatario, nella fase di progettazione, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso, salva l'eventuale azione del committente per i danni subiti.

3. Ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., il committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) mancato rispetto del termine di consegna degli elaborati progettuali di cui all'art. 2, comma 5 e/o dei successivi termini aggiuntivi di cui all'art. 5, comma 4;
- b) ove, per accertato difetto progettuale o, comunque, a causa di negligenza, imprudenza o imperizia dell'affidatario sul progetto non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di

assenso, comunque denominato, da parte di qualunque ente o amministrazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del soggetto competente;

c) violazione delle disposizioni contrattuali e normative in materia di subappalto o dell'obbligo di comunicare al committente l'eventuale utilizzo di ausiliari per l'espletamento dell'incarico;

d) inosservanza delle istruzioni e direttive impartite dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi degli artt. 2 – 3 della presente convenzione;

e) salvo quanto previsto ai punti precedenti, nell'ipotesi in cui l'affidatario incorresse in gravi violazioni della presente convenzione e/o delle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto dell'incarico.

4. Nelle ipotesi di risoluzione di cui al comma 3, lett. a), b) e c), la risoluzione opererà di diritto dalla data di comunicazione della volontà del committente di avvalersi della clausola risolutiva; nelle ipotesi previste dalle lettere d) ed e), la comunicazione della volontà del committente di avvalersi della clausola risolutiva deve essere preceduta dalla diffida ad adempiere con assegnazione di un congruo termine e dall'accertamento dell'inottemperanza a tale diffida da parte dell'affidatario.

5. Nell'ipotesi di risoluzione di cui al comma 3 lett. b), all'affidatario non è dovuto alcun compenso per le prestazioni fino a quel momento svolte. Nelle altre ipotesi previste dal medesimo comma saranno, invece, corrisposte all'affidatario le sole competenze dovute per le prestazioni fino ad allora correttamente svolte, purché ritenute accettabili dal committente.

6. Resta ferma in ogni caso la responsabilità dell'affidatario per eventuali maggiori danni diretti subiti dal committente.

#### **ARTICOLO 13) – Controversie e foro competente.**

1. E' esclusa la competenza arbitrale. Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto saranno attribuite alla competenza esclusiva del foro di Genova.

#### **ARTICOLO 14) – Spese di contratto.**

1. La presente convenzione non è assoggettata a registrazione. Le eventuali spese di registrazione e consequenziali saranno a totale carico dell'affidatario nella misura stabilita dalla legge.

2. Le ulteriori spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico esclusivo dell'affidatario, il quale espressamente rinuncia ad ogni azione di rivalsa.

3. A carico esclusivo dell'affidatario restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sui servizi oggetto del contratto.

#### **ARTICOLO 15) – Normativa applicabile e volontà delle parti.**

11. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia a quanto previsto dal D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal D.lgs 81/08 e più in generale dalla normativa vigente nella materia costituente oggetto dell'incarico (Normativa Tecnica Costruzioni ed Impianti) e dal codice civile.

#### **ARTICOLO 16) – Domicilio e comunicazioni.**

1. Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

a) i committenti, rispettivamente presso la sede di Aeroporto di Genova Sp.A., Aeroporto C. Colombo - 16154 Genova e presso la sede di Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

b) l'affidatario, presso la sede della Capogruppo, in Via Sciesa, 3 20135 Milano

2. Ciascuna parte potrà modificare i recapiti indicati al precedente comma, dandone avviso scritto all'altra parte mediante posta elettronica certificata.

#### **ARTICOLO 17) – Tracciabilità flussi finanziari**

Con la stipula del presente atto, l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), che si intendono qui integralmente richiamati.

Nel caso in cui le transazioni di cui all'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010 vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ..

#### **ARTICOLO 18) – Rispetto della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche. CODICE ETICO**

L'Appaltatore si impegna a prendere piena conoscenza delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001, nonché di quelle contenute nel codice etico di Aeroporto di Genova S.p.A. (disponibile sul sito [www.aeroporto.genova.it](http://www.aeroporto.genova.it)), facente parte integrante del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 adottato dalla medesima Aeroporto di Genova S.p.A., di condividerne i contenuti e di obbligarli a rispettarle ed a farle rispettare ai suoi dipendenti, collaboratori o preposti - nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione di tale obbligo, così come l'applicazione di sanzioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001 a carico dell'Appaltatore/parte contraente costituirà grave inadempimento contrattuale, e darà facoltà a Aeroporto di Genova S.p.A., mediante dichiarazione scritta di volersi avvalere della presente clausola, di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., salvo in ogni caso il diritto di Aeroporto di Genova S.p.A. di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti.

#### **ARTICOLO 19) – Trattamento dei dati personali**

L'affidatario dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui al art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali e prende atto che il testo dell'informativa è altresì consultabile sul sito di Aeroporto di Genova S.p.A.”

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

L'AFFIDATARIO

AEROPORTO di GENOVA S.p.A.




AUTORITA' DEL SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE



L'affidatario dichiara di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 cod. civ., nel loro insieme e in ogni specifica parte, i seguenti articoli della presente convenzione:

- Art. 1 bis – Regime di co-committenza
- Art. 2 – Oggetto e svolgimento dell'incarico
- Art. 3 – Modalità di svolgimento dell'incarico e obblighi delle parti
- Art. 4 – Responsabilità dell'affidatario
- Art. 5 – Modalità di consegna e penalità
- Art. 6 – Verifica degli elaborati progettuali
- Art. 7 – Determinazione del corrispettivo
- Art. 8 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
- Art. 9 – Pagamento del corrispettivo
- Art. 10 – Modifiche
- Art. 12 – Facoltà di recesso e clausola risolutiva espressa
- Art. 13 – Controversie e foro competente
- Art. 14 – Spese di contratto.

L'AFFIDATARIO

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     REV Genova contratto FINALE 5.09.19.pdf.p7m                      (Firme totali apposte: 3)                 </div>	Firma CADES OK Data di verifica: 18/11/2019 08:34:31 (UTC Tim...)	 <a href="#">verifica alla data?</a> <a href="#">clicca qui...</a>	SHA-256	giulio de carli	TINIT-DCRGLI62A12F205E   Ordine d
	Firma CADES OK Data di verifica: 18/11/2019 08:34:32 (UTC Tim...)	 <a href="#">verifica alla data?</a> <a href="#">clicca qui...</a>	SHA-256	PIERO RIGHI	TINIT-RGHPRI59L25H501T
	Firma CADES OK Data di verifica: 18/11/2019 08:34:32 (UTC Tim...)	 <a href="#">verifica alla data?</a> <a href="#">clicca qui...</a>	SHA-256	PIERO RIGHI	TINIT-RGHPRI59L25H501T